

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



COPIA

Verbale di deliberazione n. 2 della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2026.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

			Presenti	Assenti	
				Giust.	Ingjust.
- CICOLINI	LORENZO	- Sindaco	X		
- MENGON	LUCA	- Vicesindaco	X		
- BONZANI	MARCO	- Assessore	X		
- GIRARDI	ALAN	- Assessore	X		
- PEDERGNANA	ANNA	- Assessora	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lorenzo Cicolini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

15/01/2024

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

OGGETTO:	Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2026.
-----------------	---

Il Sindaco espone:

Dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

In particolare al punto 10 dell'allegato 4/L del Decreto Legislativo 118/2011 denominato "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" viene data precisa descrizione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), definito quale strumento di interazione tra Organo esecutivo e Responsabili di servizio, finalizzato alla definizione di obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il P.E.G. quindi rappresenta il mezzo che assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'Ente, tramite l'individuazione dei Responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale.

Conseguentemente il P.E.G. costituisce lo strumento che rappresenta la struttura organizzativa dell'Ente articolata per Centri di responsabilità ed individua, per ogni obiettivo od insieme di obiettivi, un unico responsabile;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dd. 21 dicembre 2023, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 e della Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2024-2026 e del Piano degli Indicatori.

La Giunta Comunale deve ora provvedere all'adozione del Piano Esecutivo di Gestione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 179 del T.U. 267/2000 e ss.mm., fermo restando che per questo Comune l'adozione può avvenire in forma semplificata e comunque nel rispetto dell'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del Piano dei Conti di cui all'art. 157 – comma 1bis – del citato T.U. individuati in base alle previsioni economico - finanziarie del Bilancio annuale e del Documento Unico di Programmazione.

Pertanto è necessario precisare che questo Comune è privo di figure dirigenziali, oltre al Segretario Comunale e conseguentemente è parso opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. nonché di quanto previsto nello Statuto Comunale (artt. 34 e 35) per le quali è possibile attribuire al Sindaco, agli Assessori o all'Organo esecutivo (Giunta Comunale) il potere di adottare atti di natura tecnico – gestionale, fermo restando che i predetti Organi mantengono le funzioni attribuite dalla legislazione vigente. Inoltre la dotazione organica relativa al personale di questo Comune rende necessario avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 126 - comma 8 - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. per le quali "Nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta..... omissis."

Si ritiene infatti che, pur a seguito dell'avvio delle Gestioni Associate dei servizi nell'ambito della Bassa Valle di Sole, le difficoltà insorte e derivanti in particolare dalla carenza di personale rendano di fatto necessario l'assunzione da parte della Giunta Comunale e del Sindaco di compiti e funzioni di natura tecnico gestionale, fermo restando che in un'ottica di collaborazione con gli altri Enti aderenti alla Gestione Associata si tenderà, ove possibile, ad assicurare sempre maggiori competenze alla componente esecutiva ed ai Funzionari.

Vista ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione in forma semplificata con il quale la Giunta comunale definisce le azioni, gli obiettivi e le attività necessarie ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica e fermo restando l'indicazione degli atti trattenuti nella competenza del Sindaco e della Giunta medesima nonché del potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche su singoli procedimenti, anche in aggiunta e integrazione a quelli previsti nel PEG.

Considerato che lo schema di PEG allegato alla presente deliberazione contiene gli elementi fondamentali che lo caratterizzano ed in particolare individua:

- il responsabile del centro di responsabilità;
- i compiti assegnati;
- le risorse disponibili;
- gli interventi previsti;
- la dotazione di mezzi strumentali a disposizione;
- il personale assegnato;
- gli obiettivi della gestione.

Si propone pertanto alla Giunta Comunale l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2024-2026, quale strumento idoneo a consentire un regolare avvio delle procedure finanziarie volte al funzionamento dei servizi comunali.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 42 del 21 dicembre 2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 e della Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2024-2026 e del Piano degli Indicatori.

Richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nei documenti di programmazione.

Considerato che il PEG è una sottosezione del PIAO che verrà approvato nella sua completezza e con le sottosezioni di riferimento nei termini sopra precisati.

Vista la Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 20.01.2023 con la quale veniva comunicato, fra l'altro, che:

- con DM 30 giugno 2022, n. 132 è stato emanato il regolamento che definisce il contenuto del PIAO, che specifica all'art. 7 che il termine ordinario per l'adozione di quest'ultimo è fissato al 31 gennaio di ogni anno;
- il successivo art. 8, comma 2, stabilisce che in caso di differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, il suddetto termine del 31 gennaio è differito di 30 giorni rispetto a quello di approvazione dei bilanci;
- a specifica di tale previsione con legge regionale n. 7 del 19 dicembre 2022, pubblicata nel bollettino ufficiale regionale del 19 dicembre, si precisa all'art. 3, comma 2, che il PIAO è adottato entro il termine previsto a livello statale: Per gli enti locali, in caso di differimento del termine per l'adozione dei bilanci di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 132 citato di 30 giorni, decorrenti dal termine di approvazione dei bilanci fissato a livello statale.
- anche la circolare n. 12/EL/2022 di data 21.12.2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha confermato che, anche per gli enti locali della Regione TAA il termine per l'approvazione del PIAO (comprensivo della sezione rischi corruttivi e trasparenza - sostitutivo del PTPCT) corrisponde al termine statale, eventualmente prorogato.
- Per i contenuti del PIAO si rimanda alla tabella allegata di cui al DM 132/2022 (secondo le specifiche rese con legge regionale).

Ravvisata ora la necessità di procedere celermente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024-2026, strumento idoneo a consentire un rigoroso e regolare avvio delle procedure finanziarie volte al funzionamento dei servizi comunali essenziali nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, in quanto la sua non adozione provvederebbe a rallentare se non a bloccare la maggior parte dell'attività istituzionale di questo Ente.

Visti gli elaborati che compongono il Piano Esecutivo di Gestione, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e costituiti da una descrizione per singolo Centro di Responsabilità delle funzioni e dei compiti attribuite ai responsabili, delle risorse disponibili, degli interventi programmati, della dotazione strumentale e del personale assegnato nonché degli obiettivi da raggiungere nell'anno come stabiliti dalla Giunta Comunale.

Ribadito che talune competenze, come evidenziate nell'allegato documento, sono trattenute rispettivamente nella competenza della Giunta Comunale e del Sindaco tenuto conto che questo Comune è privo di figure dirigenziali, oltre al Segretario Comunale in convenzione e conseguentemente si è ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. nonché di quanto previsto nello Statuto Comunale (artt. 34 e 35) per le quali è possibile attribuire al Sindaco, agli Assessori o all'Organo esecutivo (Giunta Comunale) il potere di adottare atti di natura tecnico – gestionale, fermo restando che i predetti Organi mantengono le funzioni attribuite dalla legislazione vigente.

Evidenziato ancora come la dotazione organica del personale di questo Comune, anche in presenza della Gestione Associata nell'ambito della Bassa Valle di Sole, rende necessario avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 126 - comma 8 - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. per le quali *"Nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta..... omissis."*

Valutata nel contempo la necessità di tener conto delle indicazioni operative espresse dalla Conferenza dei Sindaci che hanno avuto a riferimento le competenze operative del Segretario nonché delle modalità operative del Servizio Tecnico Associato.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale strumento necessario per un corretto svolgimento delle procedure finanziarie indispensabili per il funzionamento dei servizi comunali.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale.

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell'atto reso ai sensi dell'art. 185 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del dell'art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 dd. 29.03.2021.

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2026, così come risulta dalla documentazione allegata che forma parte integrante del presente provvedimento ed in particolare "Centri di responsabilità" **ALLEGATO A** ed "Elenco delle voci di bilancio" **ALLEGATO B**.
- 2) Di precisare che gli obbiettivi individuati nel PEG, come pure le dotazioni finanziarie assegnate ai singoli responsabili dei Centri di Responsabilità, sono conformi a quanto previsto nella documentazione di bilancio e relativi allegati, fermo restando che il PEG prevede l'indicazione delle competenze che si è ritenuto di mantenere in carico alla Giunta Comunale ed al Sindaco in forza delle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. nonché di quanto previsto nello Statuto Comunale (artt. 34 e 35).
- 3) Di evidenziare come la dotazione organica del personale di questo Comune, anche in presenza della Gestione Associata nell'ambito della Bassa Valle di Sole, rende necessario avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 126 - comma 8 - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. per le quali *"Nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta..... omissis."*
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifica in vista di una migliore distribuzione delle competenze nell'ambito della Gestione associata dei servizi tra i Comuni della Bassa Valle di Sole e tenuto conto della dotazione organica su cui sarà possibile fare riferimento.
- 5) Di precisare fin da ora che la Giunta Comunale si riserva il potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG di cui al presente provvedimento.
- 6) Di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei Centri di Responsabilità di questo Ente.
- 7) Di prendere atto che il PEG testé approvato andrà a costituire sottosezione del PIAO che verrà approvato nella sua completezza e con le sottosezioni di riferimento nei termini meglio in premessa precisati.
- 8) Di precisare che la Giunta Comunale prende visione delle determinazioni adottate dai singoli funzionari responsabili.
- 9) Di stabilire inoltre che la pubblicità delle determinazioni adottate avviene mediante pubblicazione per dieci giorni all'albo informatico, affissione all'albo pretorio comunale ed agli albi frazionali di un elenco riportante l'oggetto dei singoli provvedimenti nonché l'indicazione dell'eventuale importo di spesa, mentre copia di tale elenco verrà trasmessa ai Capigruppo Consiliari.
- 10) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 - 2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..
- 11) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 nonché art. 209 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei Contratti pubblici"* ed in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

- 12) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale"*.

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito quale strumento necessario per un corretto svolgimento delle procedure finanziarie indispensabili per funzionamento dei servizi comunali;

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale n° 2 di data **11/01/2024** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

L'Assessore

F.to Alan Girardi

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 – 2° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 11/01/2024

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 15/01/2024



Il Segretario

dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Il Segretario

Rabbi,